

Domanda

Con riferimento ai requisiti di "capacità economico-finanziari" di cui all'art. 7.4 del "Disciplinare di gara", pur rispettando i valori specifici minimi richiesti, si conferma di poter dichiarare il proprio fatturato con riferimento al solo anno 2020, dal momento che la nostra Società è di recente costituzione e attiva a partire dallo scorso anno.

Si precisa, infatti, che il Codice, con riferimento alle capacità economiche e finanziarie degli Operatori, prevede in generale:

- Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
- Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Risposta

In materia di capacità economico finanziaria, l'art. 83, comma 2, del D.Lgs 50/2016 prevede che detti requisiti e capacità siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

L'art. 86, comma 4, espone che la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. Tra questi risulta presente anche la dichiarazione circa il fatturato del settore di attività oggetto di appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

In proposito l'Anac ha più volte rilevato che, ai fini della salvaguardia del principio generale di più ampia partecipazione, il calcolo per la verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando vada effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell'impresa e la documentazione da presentare sia riferita agli anni di effettiva operatività della stessa.

Fermo quanto sopra, il concorrente che risulta sprovvisto di fatturato nell'ultimo triennio di esercizio dell'impresa, in quanto la stessa è di più recente costituzione, dovrà dichiarare in punto di DGUE l'ammontare del fatturato medio specifico dell'effettivo esercizio. Il predetto importo sarà giudicato dalla Commissione in relazione al criterio di proporzionalità e sufficienza rispetto a quanto richiesto in punto di disciplinare e parametrando la valutazione alla durata effettiva dell'attività posta in essere dall'Impresa.

Domanda

Si chiede se la ISO 45001 sia un requisito obbligatorio o se il suo possesso sia facoltativo sebbene faccia punteggio tecnico.

Risposta

Il possesso della certificazione ISO 45001 non rileva ai fini della partecipazione alla procedura, i cui requisiti sono elencati all'art. 7 del disciplinare di gara, ma esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico quantitativo in relazione al criterio T.4. Ne consegue che, laddove il concorrente ne sia sprovvisto, potrà prendere parte alla procedura fermo restando l'attribuzione di un punteggio pari a 0 in sede di valutazione del criterio T.4.